

Esente da imposta di registro art. 82 comma 3 D.Lgs 117/2017 -----
Esente da bollo art. 82 co. 5 D.Lgs 117/2017 -----
Repertorio n. 128.236 -----
Raccolta n. 41.412 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di luglio alle ore sedici. -----
In Cesano Maderno, nel mio studio alla via Nazionale dei Giovi n. 77/B. -----
Avanti a me Dott. Giovanni Roncoroni, notaio in Cesano Maderno, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, e' presente la signora -----
Duva Francesca, nata a Napoli il 7 ottobre 1968 -----
domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto
in qualità di presidente del Consiglio Direttivo della Associazione -----
"PROGETTO ONCOLOGIA UMANA - ONLUS" con sede in Milano, corso
di Porta Nuova n. 23, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero e codi-
ce fiscale 10342830154 REA n. 1814048 -----
associazione iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con
decreto n. 5733 del 24 maggio 2006 della Regione Lombardia, -----
nonché iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato al
n. RL - 1998 - Sezione A) Sociale con Decreto Regionale n. 3287 del 3 luglio 1996,
a ciò autorizzata dalle norme che regolano il funzionamento dell'associazione. ----
Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella
qualità di cui in premessa, dichiara che sono intervenuti in questo giorno, ora e luo-
go i Soci della predetta Associazione costituiti in assemblea generale totalitaria per
discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

- modifiche statutarie, -----
- nomina dell'organo di controllo; delibere inerenti e conseguenti. -----
Invita quindi me notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'As-
semblea e le deliberazioni che la stessa sta per adottare. -----
Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto segue. -----
Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, la comparente, la quale consta:

a) che, del Consiglio Direttivo, assiste la comparente medesima, presidente del consiglio, -----
essendo invece assenti gli altri membri del Consiglio Direttivo; -----
b) che sono qui presenti e rappresentati, anche per delega, tutti i soci; -----
c) che il Collegio Sindacale è presente nella persona di RAGADALI Francesca, nata a Mariano Comense il 20 febbraio 1973, presidente del collegio sindacale; -----
essendo invece assenti gli altri componenti del collegio; -----
d) che la presente assemblea, convocata in conformità all'articolo 9 del vigente statuto, deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. -----
Iniziando la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente propone un adeguamento del vigente statuto, al fine di adeguare il medesimo al D. Lgs. n. 117/2017. Il Presidente espone all'assemblea il contenuto del nuoto testo di statuto di cui propone l'adozione, portante, fra l'altro, il cambio della denominazione sociale, dall'attuale a "PROGETTO ONCOLOGIA UMANA - ODV". ----
Il presidente propone inoltre di nominare, quale organo di controllo, ai sensi dell'articolo 17 del nuovo statuto sociale, la dottoressa RAGADALI Francesca, già presi-

**Registrazione all'Ufficio
Territoriale di Monza**

il 13 luglio 2018

al N. 20819 S.1T

Con esatti E. Esente

ART. 1 -----

(Denominazione e sede) -----

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: -----

----- **"PROGETTO ONCOLOGIA UMAN.A - ODV"** -----

che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. -----

Sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e all'iscrizione nello stesso, la denominazione utilizzata sarà -----

----- **"PROGETTO ONCOLOGIA UMAN.A - ONLUS"** -----

denominazione che verrà utilizzata negli atti e nei documenti. -----

Viene delegato il legale rappresentante dell'ente per il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione aggiornata. -----

L'organizzazione ha sede legale presso la divisione oncologica dell'Ospedale Fatebenefratelli in Milano, corso di Porta Nuova n. 23. -----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

ART. 2 -----

(Statuto) -----

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

ART. 3 -----

(Efficacia dello statuto) -----

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. -----

ART. 4 -----

(Interpretazione dello statuto) -----

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. -----

ART. 5 -----

(Finalità e Attività) -----

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'associazione è un'organizzazione di volontariato a struttura democratica, che si ispira al valore della solidarietà umana e del volontariato, e opera storicamente, a partire dalla Divisione di Oncologia dell'Ospedale Fatebenefratelli. -----

L'associazione si propone di promuovere ed attuare il potenziamento dell'attività di oncologia medica, attraverso ogni iniziativa idonea a migliorare le strutture, potenziare le attrezzature cliniche, favorire la ricerca scientifica e la formazione del personale in tale ambito. -----

Si propone altresì di individuare e di realizzare servizi e modelli di assistenza destinati a facilitare i rapporti fra pazienti e istituzioni, ed alleviare il dolore nel rispetto dei valori delle singole persone. -----

Per raggiungere lo scopo predetto, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontari associati. I mezzi finanziari provengono da contributi volontari, da quote associative o lasciti o dal ricavato di attività remunerate connesse allo scopo sociale. -----

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione delle disponibilità finanziarie secondo l'ordine di priorità definitivo dal Consiglio stesso.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Possono essere soci benemeriti / onorari, senza diritto di voto, sia persone fisiche che giuridiche ed enti. Detti soci avranno unicamente diritto di esprimere un parere, non vincolante, in ordine alle deliberazioni sociali.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno

a) il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

b) il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato può essere escluso dall'organizzazione quando:

- contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari

- per persistente violazione degli obblighi statutari -----
L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro trenta giorni all'assemblea dei soci. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 -----

(Gli organi sociali) -----

Sono organi dell'organizzazione: -----

Assemblea dei soci -----

Organo di amministrazione -----

Presidente -----

Tutte le cariche sociali sono gratuite. -----

ART. 11 -----

(L'assemblea) -----

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. -----

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. -----

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. ---

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. -----

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. -----

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. -----

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. -----

ART.12 -----

(Compiti dell'Assemblea) -----

L'assemblea: -----

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; -----

approva il bilancio di esercizio; -----

nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

delibera sull'esclusione degli associati; -----

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; -----

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

ART. 13 -----

(Assemblea ordinaria) -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. -----

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -----

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, secondo quanto previsto dall'art. 24 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

ART. 14 -----

(Assemblea straordinaria) -----

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (maggioranza inderogabile). -----

ART. 15 -----

(Organo di amministrazione) -----

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. -----

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione. -----

ART. 16 -----

(Il Presidente) -----

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. -----

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. -----

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

ART. 17 -----

(Organo di controllo) -----

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -----

L'organo di controllo: -----

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento -----

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale -----

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

ART. 18 -----

(Organo di Revisione legale dei conti) -----

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. -----

ART. 19 -----

(Risorse economiche) -----

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: -----

quote associative; -----

contributi pubblici e privati; -----

donazioni e lasciti testamentari; -----

rendite patrimoniali; -----

attività di raccolta fondi; -----

rimborsi da convenzioni; -----

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

ART. 20 -----

(I beni) -----

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. -----

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. -----

ART. 21 -----

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) -----

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. -----

ART. 22 -----

(Bilancio) -----

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. -----

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. -----

ART. 23 -----

(Bilancio sociale) -----

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. -----

ART. 24 -----

(Convenzioni) -----

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. -----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione. -----

ART. 25 -----

(Personale retribuito) -----

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti pre-

visti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. -----
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge
e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. -----

ART. 26 -----

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) -----

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, in-
fortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.
117/2017. -----

ART. 27 -----

(Responsabilità della organizzazione) -----

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei
danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. -----

ART. 28 -----

(Assicurazione dell'organizzazione) -----

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabi-
lità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. -----

ART. 29 -----

(Devoluzione del patrimonio) -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto pre-
visto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

ART. 30 -----

(Disposizioni finali) -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vi-
genti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

Firmato

Francesca Duva -----

Giovanni Roncoroni -----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge.